

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

**PARERE n. 70**

Riscontro Vs. nota del /2010


Alla dott.ssa

c/o Comune di

E, p. c.

**OGGETTO:** scioglimento convenzione durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità del segretario.

Agenzia Autonoma per la  
gestione dell'Albo dei segretari  
comunali e provinciali  
Sezione regionale  
SEDE



*Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Alto  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

In riscontro alla nota a margine evidenziata, si ritiene utile richiamare il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *"I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio dei segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia"*, nonché dall'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997, secondo cui *"I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia [...] possono [...] stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria"*.

Il C.d.A. nazionale, con deliberazione n. 181/2002, ha tuttavia affermato che *"[...] l'istituto della convenzione, in assenza di una norma puntuale, non può costituire un mezzo surrettizio di revoca del segretario [...]"*.

Le disposizioni normative e regolamentari appena richiamate, devono comunque essere lette in combinato all'art. 56 del D.Lgs. n. 151/2001. Recita, infatti, la predetta norma: *"Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti [...]"*.

D'altro canto il C.d.A. nazionale, con deliberazione n. 274/2001 ha disposto che *"I segretari comunali e provinciali, titolari di sede, che sono collocati in aspettativa [...] per maternità [...] hanno diritto alla conservazione del posto, mantenendo altresì la titolarità della sede di segreteria presso cui sono stati nominati; [...] è fatto comunque salvo, in capo al sindaco [...] neoeletto, il diritto di non confermare il segretario collocato in aspettativa per i motivi suddetti, di talché è in facoltà del medesimo di avviare il procedimento di nomina; [...] i normali termini per l'avvio della procedura decorrono tuttavia dal giorno di rientro in servizio del segretario collocato in aspettativa."*

Posto che la costituzione di una convenzione di segreteria rappresenta la massima espressione dell'autonomia riconosciuta dal vigente ordinamento agli enti locali, in nessuna delle disposizioni normative e regolamentari appena richiamate si ravvisano gli estremi per differire lo scioglimento di una convenzione di segreteria a causa della maternità del segretario titolare.

Del resto, l'esercizio da parte dei sindaci del potere di scioglimento della convenzione non pregiudica in alcun modo il "diritto alla conservazione del posto" sancito



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Ufficio  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

dal D.Lgs. n. 151/2001 ai lavoratori in congedo per maternità, giacché il segretario, decorso il periodo di astensione dal lavoro, rientra comunque nelle funzioni di titolare di sede.

Se, dunque, è esercitato secondo le modalità previste nel patto convenzionale, il potere di scioglimento della convenzione non può essere precluso, né differito, quando il segretario si trova in astensione per maternità, poiché il differimento si riferisce esclusivamente al potere di nomina.

In tal senso si è espresso anche il Comitato Permanente per le Pari Opportunità dell'Agencia con deliberazione n. 12/2005, nonché, nel giudizio di un caso analogo, il Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro, con sentenza n. 14321/08 che, ad ogni buon fine, si allega in copia.

Un cordiale saluto.

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
*Dott. Carmelo CARLINO*